

Allegato 1) alla deliberazione
del C.E. n. 52 di data 21.06.2016
Il Segretario generale
F.to dott. Mario Andretta



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DEL
SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA
INTERCOMUNALE DI FIEMME**

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio del nido d'infanzia intercomunale di Fiemme, per un numero di **98 posti** e comunque fino alla capienza massima autorizzata dalla Provincia di Trento, suddivisi per n. **50 posti** nell'immobile sito a Ziano di Fiemme in via Nazionale n. 29, con annesso giardino, e per n. **48 posti** nell'immobile sito a Castello di Fiemme in via Dolomiti n. 1, con annesso giardino.

L'amministrazione non garantisce la copertura di tutti i **98 posti**.

L'appaltatore si impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara per tutta la durata dell'affidamento anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati senza ulteriori oneri a carico dell'amministrazione comunitaria.

Nel caso in cui il numero dei bambini in una delle due sedi sia inferiore al 30% dei posti disponibili nella stessa, l'Amministrazione si riserva di non attivare il servizio in tale sede, senza che con ciò l'appaltatore possa chiedere ristori, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Per gestione si intende:

- l'organizzazione del servizio di Nido d'infanzia ed in particolare l'attuazione del progetto pedagogico e del progetto educativo presentati in sede di gara e il loro adeguamento annuale;
- il servizio ristorazione;
- la cura degli spazi;
- la gestione e l'organizzazione del personale;
- l'organizzazione interna;
- l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;
- la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La disponibilità della struttura e la titolarità del servizio, restano in capo alla Comunità territoriale della val di Fiemme, di seguito "Comunità".

Le modalità di organizzazione e di gestione del servizio di nido d'infanzia devono essere conformi a quanto disposto dalla Legge Provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e ss.mm, dalle relative deliberazioni attuative, e dal Regolamento di gestione del servizio di nido d'infanzia intercomunale di fiemme, di seguito denominato "regolamento di gestione", e si intendono automaticamente adeguate ad eventuali norme di settore e regolamenti.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo nido è rivolto ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni di età e comunque fino all'acquisizione del diritto all'inserimento alla scuola infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore e dal Regolamento di gestione.

Per l'ammissione all'Asilo nido si applicano le modalità di iscrizione e i criteri stabiliti dal Regolamento di gestione.

L'ammissione avverrà esclusivamente su indicazione dell'ufficio competente della Comunità.

La graduatoria è predisposta dalla Comunità, ed approvata con deliberazione del Comitato esecutivo.

L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione nella graduatoria generale (senza distinzione fra lattanti e divezzi).

ART. 3 PERIODO DI APERTURA E ORARIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore garantisce, in conformità a quanto stabilito dall'art. 15 del Regolamento per la gestione del servizio, l'apertura del nido per massimo di 48 settimane all'anno, per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì); i giorni di chiusura del servizio saranno disposti dal Comitato Esecutivo della Comunità, su parere espresso dal Comitato di Gestione.

Il servizio erogato in favore degli utenti ha durata ordinaria di otto ore giornaliere. L'appaltatore deve peraltro garantire, qualora richiesto contemporaneamente da almeno tre utenti di ogni sede,

la possibilità di ulteriori tre ore di servizio giornaliero, distribuite tra anticipi e posticipi. Per il servizio di anticipo-posticipo di cui sopra, l'appaltatore applica alle famiglie richiedenti un corrispettivo, determinato dalla Comunità, attualmente pari ad € 1,25 ogni mezz'ora.

L'appaltatore assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

Eventuali modifiche all'articolazione dell'orario di apertura al pubblico sono stabilite dal Comitato Esecutivo della Comunità, su parere del Comitato di Gestione, sentito l'appaltatore, tenuto conto delle esigenze dell'utenza.

ART. 4 **OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'appaltatore deve comunicare prima dell'avvio del servizio il nominativo del responsabile per l'esecuzione del contratto, oltre al nominativo di un suo sostituto in caso di inadempimento.

L'appaltatore deve garantire la continuità della regolare erogazione del servizio di nido d'infanzia senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

Nell'erogazione del servizio, l'appaltatore deve attenersi agli standard e criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché definita dal presente capitolato.

Oltre a quanto previsto da specifici articoli del presente Capitolato, l'appaltatore deve:

- a) fissare un recapito nel territorio provinciale dotato di collegamento telefonico, e-mail e fax, in funzione permanente durante il periodo e l'orario di apertura del servizio. Presso tale recapito presta attività personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari. A tale recapito sono altresì indirizzate le comunicazioni e le richieste di informazioni e interventi che l'amministrazione comunale intenda far pervenire all'affidatario.
- b) dare attuazione al Progetto Pedagogico e al Progetto Educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà quello presentato in sede di gara. Per gli anni successivi al primo l'appaltatore è tenuto ad aggiornare annualmente il progetto educativo e presentarlo alla Comunità per la valutazione, entro il secondo mese di ogni anno educativo;
- c) presentare alla prima assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo e promuovere l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e il comitato di gestione e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo nonché partecipare, su richiesta della Comunità, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie;
- d) garantire il rispetto del calendario delle attività programmate e gli orari;
- e) garantire la sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico utente;
- f) garantire l'informazione e la partecipazione della famiglia alla vita e all'organizzazione del nido d'infanzia attraverso l'Assemblea dei genitori e il comitato di partecipazione e ogni altro momento di confronto e colloquio individuale o collettivo previsti nel progetto pedagogico ed educativo;
- g) garantire la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli uffici dell'Amministrazione, con il Comitato di partecipazione;
- h) partecipare, su richiesta della Comunità, a progetti e iniziative rivolte alla prima infanzia e alle famiglie;
- i) garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia territoriali anche ai fini di un ottimale inserimento dal nido alla scuola dell'infanzia;
- j) garantire la comunicazione, per ogni dipendente impiegato nel servizio, dei dati anagrafici, del titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale

- adempimento, nel corso di vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che dovessero di volta in volta verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc);
- k) inviare mensilmente alla Comunità l'elenco del personale educativo impiegato al fine del controllo numerico del rapporto educatore/bambini;
- l) provvedere all'acquisto dei generi alimentari e del materiale igienico sanitario;
- m) garantire l'assolvimento con proprio personale di tutte le operazioni volte ad assicurare il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti ai bambini, nonché di quelle relative alla pulizia e sanificazione dei locali di distribuzione pasto;
- n) garantire l'assolvimento, con proprio personale, di tutte le operazioni di pulizia e di igiene giornaliera e periodica e di ogni altra operazione necessaria ad assicurare in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza, sia dal punto di vista igienico – sanitario, che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture; la pulizia dei locali deve essere garantita con specifici prodotti non aggressivi;
- o) provvedere a proprie cure e spese alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti, delle pertinenze e delle aree verdi esterne messi a disposizione al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico – sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alle strutture;
- p) redigere una relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio da trasmettere alla Comunità, anche al fine di dimostrare la rispondenza dell'attività svolta con il contenuto del progetto pedagogico-educativo e organizzativo-gestionale presentato in sede di offerta e negli anni successivi;
- q) garantire la fornitura di tutto il materiale didattico, pedagogico, ludico, igienico-sanitario e di consumo necessario per la funzionalità del servizio; a titolo puramente esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano in tale tipologia di beni:
- i beni di consumo caratterizzati dall'avere un'utilità non ripetuta: generi alimentari; materiale di pulizia; materiale igienico e sanitario (es. pannolini, fazzoletti, salviette...), cancelleria;
 - i beni caratterizzati dal fatto di avere un'utilità ripetuta ma di durata limitata nel tempo: biancheria (es. tovaglie, lenzuolini, cuscini, coperte...), suppellettili da cucina necessari per la preparazione e la somministrazione dei pasti (es. piatti, bicchieri, posate...), materiale didattico, giochi.
- L'adeguatezza in termini qualitativi e quantitativi di tutti i beni e materiali acquistati di cui sopra potrà essere valutata dall'Amministrazione in qualsiasi momento nel corso della gestione del servizio.
- r) provvedere a mantenere, a proprie cura e spese le attrezzature e gli arredi affidati ripristinando la funzionalità venuta meno per l'usura derivante dal normale utilizzo e, al termine del rapporto contrattuale, riconsegnare gli stessi nello stato di fatto della consegna iniziale.
- s) provvedere, in caso di necessità, a proprie cura e spese, alla sostituzione degli arredi e degli arredi gioco, delle attrezzature, delle apparecchiature e dei beni mobili non di consumo, messi a disposizione dell'Amministrazione sulla base di apposito verbale di consegna al momento dell'avvio del servizio, con attrezzature e beni di pari valore e qualità. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione. Ulteriori necessità di arredi e attrezzature evidenziate nell'arco di vigenza contrattuale potranno essere soddisfatte dalla Comunità solo in via eccezionale;
- t) provvedere, a proprie cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione; rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo e che riguardano, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la ceratura e deceratura annuale dei pavimenti, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, la manutenzione dei giochi in giardino, gli spurghi delle fognature, la costante pulizia e svuotamento delle griglie e canali per la raccolta delle acque meteoriche e relativi pozzetti al fine di garantire l'afflusso delle acque stesse sia al piano terra che in copertura, lo sgombero della neve, la sostituzione di lampade, ed in genere tutte le riparazioni che possano essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 77 comma 1 lett. a) della L.p. 15/2015 e alle disposizioni del Codice Civile in materia di manutenzione ordinaria;

- u) provvedere alla manutenzione degli impianti: riscaldamento, elettrico, antincendio (estintori, manichette, naspi ed impianto rivelazione fumi) idrico-sanitario, di irrigazione (che dovrà essere puntualmente scaricato prima dell'inizio della stagione invernale) e alla tenuta dei relativi registri di manutenzione allo scopo di assicurarne la durata, il loro rendimento e la loro perfetta efficienza secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. In particolare per l'impianto di riscaldamento è necessario eseguire le operazioni manutentive, prima dell'inizio delle stagioni invernali ed estive, le operazioni di messa a riposo, al termine delle stagioni stesse, ed assumere direttamente o delegare a persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R. n. 412/93 (art.1 lett. I) e dell'art. 9, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e s.m. e i., e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste nel libretto di centrale;
- v) provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e delle aree esterne alle strutture messe a disposizione, compreso il taglio dell'erba del giardino, delle siepi e manutenzione di tutte le aiuole la regolare potatura delle piante del giardino, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato ed efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- w) sostenere gli oneri accessori, tra i quali le spese per l'acqua, il gas, l'energia elettrica, TARI utenze telefoniche, compreso l'accesso alla rete internet, le spese per il riscaldamento delle strutture e per il contratto di manutenzione di ascensore e montacarichi. L'appaltatore dovrà provvedere ad intestare tutte le utenze a proprio carico.
- x) al fine di soddisfare l'obbligo giuridico di cooperazione e coordinamento e la promozione del medesimo in considerazione del verificarsi di eventuali rischi interferenziali, il soggetto appaltatore sarà tenuto alla sottoscrizione del Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) il quale verrà allegato al contratto;
- y) fornire alla Comunità, entro i termini dalla stessa definiti, ogni documentazione o informazione necessaria alla gestione dell'utenza, all'applicazione delle tariffe e comunque inerente l'espletamento del servizio nonché ogni altro dato o documento che la medesima ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- z) operare nel rispetto dell'ambiente, ed in particolare:
 - provvedere alla rimozione dei rifiuti ed al successivo smaltimento utilizzando i contenitori appositi, rispettando le norme e le regole in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani dettate dalla Fiemme Servizi spa, ente gestore del servizio rifiuti in valle di Fiemme; in particolare l'affidatario, prima del conferimento nelle apposite campane multimateriale, è tenuto ad effettuare la pulizia e/o lavaggio del vetro, barattolame e imballaggi di plastica. La tariffa rifiuti è a carico dell'appaltatore.
 - sperimentare, se richiesto dall'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili.
 - utilizzare prodotti di pulizia con la minore aggressività possibile per l'ambiente, utilizzando prodotti per la pulizia conformi ai criteri ambientali di cui al DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012). Tali prodotto devono sempre essere conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta, curando le modalità di stoccaggio in modo da prevenire possibile fuoriuscite accidentali dei liquidi e comunque procedendo, in caso di fuoriuscita, all'immediata messa in sicurezza dell'area con apposito materiale assorbente tenuto a disposizione in loco;
 - rispettare le eventuali ulteriori prescrizioni fissate dalla Comunità nel sistema di gestione ambientale e trasmettere alla stessa, su richiesta, i dati relativi agli impatti ambientali del servizio affidato;
 - formare adeguatamente il proprio personale relativamente alle prescrizioni in materia ambientale;

ART. 5

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE

L'appaltatore gestisce direttamente il servizio ristorazione relativo alla preparazione dei pasti multiporzione, comprensivi di colazioni e merende, rispettando le normative previste dal Pacchetto Igiene (CE 852/04, 853/04, Regolamenti CE 1079/13, 2073/05, 2074/05 e successive modifiche; D.Lgs. 193/2007). Dovrà altresì essere rispettato il Regolamento UE 1169/11 sulla etichettatura e sulla presenza di allergeni.

Per la struttura di Castello di Fiemme, data l'assenza di una zona cucina, i pasti per gli utenti dovranno essere confezionati nella sede di Ziano di Fiemme e poi trasportati e distribuiti a cura dell'appaltatore, rispettando le normative previste dall'autocontrollo igienico sanitario di cui al Regolamento CE 852 del 29.4.2004 e relative disposizioni attuative, garantendo il rispetto della temperatura dei pasti.

In alternativa a quanto sopra, i pasti per la sede di Castello di Fiemme potranno essere acquistati direttamente dal soggetto gestore della scuola dell'infanzia di Castello, sito nello stesso edificio e collegato con ascensore. In tale ultimo caso dovrà comunque essere garantita pari qualità e tipologia di pasto agli utenti di Ziano e di Castello.

Nel caso di impossibilità a provvedere al servizio di mensa come sopra descritto, per cause non imputabili all'appaltatore, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte della Comunità.

L'Appaltatore si impegna a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del D.Lgs. 6 novembre 2007, n.193, Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad applicare un sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari somministrati ai sensi del Regolamento CEE 178/2002.

L'Appaltatore si impegna a rispettare i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari o particolare patologie accertate, a fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra. L'appaltatore ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dal Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare approvato dalla G.P. in attuazione dell'art. 4 della L.P. 13/2009. Nella scelta degli alimenti da somministrare ai bambini l'appaltatore deve dare preferenza, compatibilmente alla disponibilità di mercato, ai prodotti di origine biologica, in conformità ai regolamenti CE n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche.

Devono inoltre essere favoriti prodotti di qualità riconosciuta e certificata (DOP, IGP e STG) e i prodotti a basso impatto ambientale.

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto indicato dal Decreto Ministeriale 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi) e dal Codice OMS/UNICEF.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti. E' vietato l'impiego di anti germoglianti e gelatine animali.

In caso di comprovati motivi l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di prodotti coinvolti in scandali alimentari o provenienti da Paesi in cui si sono verificati problemi che compromettano la salute pubblica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o di far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

ART. 6 **OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato la stazione appaltante concede in comodato d'uso gratuito all'appaltatore, che ne è custode per tutta la durata del servizio, gli immobili elencati all'art. 1, comprensivi delle relative pertinenze, degli impianti fissi e degli arredi ed attrezzature necessarie, che sono consegnati all'appaltatore per tutta la durata della servizio, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.

In sede di consegna del servizio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione, avente ad oggetto l'analitica descrizione della dotazione di arredi e attrezzature; analoga operazione verrà compiuta al termine del servizio in occasione della restituzione alla Comunità degli immobili e dei beni mobili ivi contenuti.

La stazione appaltante provvede inoltre a

- a) effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate negli artt. 10 e 11 del presente capitolato;
- b) provvedere alla manutenzione straordinaria degli immobili, delle relative pertinenze e degli impianti affidati in dotazione. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli

interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, che non rientrino nella manutenzione ordinaria, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, gli arredi e le attrezzature messi a disposizione dalla Comunità e indicati nell'inventario che sarà redatto in occasione dell'immissione nella detenzione dei beni immobili, contestualmente al formale verbale di consegna;

- c) effettuare la raccolta delle domande di iscrizione;
- d) elaborare la graduatoria;
- e) consegnare all'appaltatore ogni documentazione utile ai fini della gestione del servizio.

ART. 7

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE...”* e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - h. le norme del codice civile;
 - i. la legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;

- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) il modulo di accettazione del prezzo fisso;
- a.4) il DUVRI;
- a.5) il regolamento di gestione del servizio nido

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 DURATA DELL'APPALTO

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 30 della L.p. n. 2/2016 e del Titolo III Capo I della Direttiva 2014/24/UE, la durata dell'appalto è di **tre anni** educativi, con decorrenza dal **01.09.2016 al 31.08.2019** e comunque dalla data individuata dal contratto. Per anno educativo si intende il periodo dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, la Comunità può richiedere, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 e ss.mm. e i. e dall'art 32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 10 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è stabilito nella quota mensile di **euro 960** per ogni posto occupato a tempo pieno, fino alla capienza massima definita dall'amministrazione.

A partire dalla seconda annualità educativa il corrispettivo è soggetto ad aggiornamento sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT di prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno solare precedente.

La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del corrispettivo verrà applicata considerando una sola cifra decimale.

Il numero di posti occupati si determina mensilmente con riferimento al numero massimo di bambini contemporaneamente iscritti in quel periodo, che non potrà essere superiore alla massima capienza della struttura.

In caso di attivazione part time, l'Amministrazione corrisponderà il 75% (settantacinque per cento) del prezzo fisso definito per ogni posto occupato.

La quota mensile verrà corrisposta al 50% per ogni posto occupato a decorrere dal 16° giorno del mese e per ogni posto disdetto entro il 15° giorno del mese.

In caso di mancata prestazione del servizio per qualsiasi causa, la quota mensile per ogni posto occupato verrà proporzionalmente ridotta nella misura di 1/30 per ogni giorno di mancata prestazione.

L'importo del corrispettivo è considerato comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione della struttura secondo quanto previsto dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara.

Eventuale corrispettivo per l'impiego di personale aggiuntivo determinato secondo le modalità definite nell'art. 20 del presente capitolato.

In particolare nel corrispettivo è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m. A tale importo deve essere aggiunta l'I.V.A., se dovuta, a termine di legge.

ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, in rate mensili posticipate (12 all'anno), fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 u.c. in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.

ART. 12

FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 13

RETTE

Spetta alla Comunità la determinazione, la riscossione ed il controllo delle rette di frequenza degli utenti per il servizio erogato, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza della stessa.

Il corrispettivo per la fruizione dell'anticipo/posticipo di orario, in conformità a quanto specificato dall'art. 3, compete in via esclusiva all'appaltatore; è fatto divieto allo stesso e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere agli utenti qualsiasi altra partecipazione, in denaro o altra forma.

In ogni caso di violazione della presente prescrizione, l'Amministrazione procede all'applicazione immediata della penale massima prevista dal successivo art. 28. In caso di violazione reiterata della presente disposizione l'Amministrazione può procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente capitolo.

Al fine di permettere la corretta applicazione delle quote a carico delle famiglie utenti, l'appaltatore deve consegnare alla Comunità, entro il giorno 5 di ogni mese, i dati inerenti le presenze dei bambini iscritti.

ART. 14

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, la modifica del contratto è regolata dall'art. 27 della Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2.

ART. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 2, lett. d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Si configura cessione anche il caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, nonché il caso di trasformazione qualora l'appaltatore assuma una natura giuridica non rientrante tra le tipologie previste dalla Legge provinciale n. 4 del 12 marzo 2002 e successive modifiche, e dalle relative deliberazioni attuative.
3. Nei casi in cui l'appaltatore modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, comunque rientrante tra le tipologie previste dalle disposizioni di cui al comma precedente, deve darne comunicazione scritta alla Comunità tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.
4. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
5. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
6. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
7. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 4 e 6, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 16

SUBAPPALTO

Il subappalto può essere autorizzato dalla Comunità, nel rispetto di quanto disposto dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016, e art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, solo per le prestazioni riguardanti alla pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti delle pertinenze indicate all'articolo 4 lettera o) da effettuarsi in orario extrascolastico e qualora l'appaltatore abbia presentato apposita dichiarazione in sede di offerta.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 , pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione del pagamento del

corrispettivo di cui al precedente art. 11.

ART. 17 RESPONSABILITÀ'

L'appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del nido d'infanzia sotto il profilo giuridico, economico, igienico – sanitario e organizzativo, facendo salva la Comunità da qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'appaltatore è obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Comunità da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato. La Comunità sarà così esentata da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà della Comunità, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. L'appaltatore risponde di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura.

L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante l'affidamento dalla Comunità.

ART. 18 COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.

A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.

La polizza R.C., derivante dall'esercizio di nidi d'infanzia, deve prevedere che la qualifica di terzo sia estesa a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione, anche occasionale, alle attività dell'assicurato. L'assicurazione deve comprendere la responsabilità civile derivante da colpa grave dell'assicurato appaltatore e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

I massimali di assicurazione R.C.T. non dovranno essere inferiori all'importo di euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite per R.C.O. di euro 5.000.000,00 per sinistro e di euro 2.500.000,00 per prestatore di lavoro.

L'appaltatore si impegna inoltre a provvedere alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato (bambino iscritto o frequentante il nido d'infanzia o comunque occasionalmente presente all'interno della struttura e relative pertinenze) subisca durante la frequenza e la partecipazione alle attività organizzate dal nido senza eccezione alcuna ad esclusione di quei sinistri che siano già stati risarciti in base alle polizze stipulate secondo quanto disposto dal presente articolo.

I massimali della polizza infortuni dovranno essere previsti nella misura minima di:

- morte euro 260.000,00;
- invalidità permanente euro 260.000,00;
- diaria da ricovero euro 50,00;
- rimborso spese mediche euro 5.200,00.

La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Dovrà inoltre essere compresa la garanzia per il contagio da virus HIV.

Le polizze andranno inviate in copia alla Comunità prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente capitolato. All'inizio di ogni anno educativo dovrà essere presentata copia della relativa quietanza del versamento del premio annuale. La mancata trasmissione della copia della polizza prima dell'avvio del servizio o delle

relative quietanze entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta espressa dell'Amministrazione, dà la facoltà all'Amministrazione stessa di procedere alla risoluzione dell'affidamento secondo il disposto dell'art. 30 del presente capitolo.

ART. 19 PERSONALE DELL'APPALTATORE

Nell'erogazione del servizio l'appaltatore deve attenersi agli standards ed ai criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale vigente in materia, dal Regolamento di gestione e dalle disposizioni del presente capitolo.

L'appaltatore deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, **un/a coordinatore/trice pedagogico/a** anche in forma di consulente esterno all'organizzazione aziendale, con esperienza almeno biennale nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia da **zero a tre anni**. L'attività di supporto di tale figura dovrà essere pari ad almeno **20** ore mensili dedicate al servizio oggetto del presente capitolo, con presenza nei nidi di Fiemme negli orari e con le modalità determinati in sede di offerta.

Tale figura dovrà raccordarsi con la Comunità allo scopo di:

- programmare e condividere le linee di intervento di coordinamento e consulenza pedagogica;
- effettuare periodiche verifiche sulla conduzione pedagogica del servizio;
- concordare all'inizio e nel corso dell'anno educativo il piano degli inserimenti ambientamenti e l'organizzazione dei gruppi dei bambini;
- collaborare nell'organizzazione e la strutturazione degli spazi educativi del nido e la loro eventuale ridefinizione;
- concordare le iniziative di promozione delle competenze del personale educativo;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini con bisogni educativi speciali l'eventuale assegnazione di personale educativo a sostegno del bambino e la stesura del progetto educativo individualizzato nel rispetto delle linee di intervento educativo definite nel Gruppo di lavoro;
- concordare, in caso di assegnazione al nido di bambini la cui situazione familiare è seguita dal Servizio sociale, l'attivazione di un percorso di monitoraggio e di supporto educativo-genitoriale alle singole situazioni;
- assicurare costante informazione sull'andamento dell'attività educativa;
- segnalare problematiche e necessità rilevate all'interno della struttura.

un/a coordinatore/trice interno/a al nido in possesso dei medesimi titoli previsti per il personale educativo con esperienza minima biennale come educatrice o come coordinatrice in servizi socio educativi per l'infanzia fascia zero-tre anni, presente nei nidi di Fiemme per almeno 30 ore settimanali.

Tale figura deve essere individuata fra il personale educativo impiegato nell'erogazione del servizio di nido d'infanzia. Il coordinatore interno svolge compiti di organizzazione interna, di supporto e di collegamento tra il nido e le varie realtà con le quali esso interagisce, ed in particolare svolge:

- attività organizzative e gestionali in coerenza con il Progetto Pedagogico ed Educativo presentato in sede di gara, coordinamento, affiancamento e sostegno al gruppo di lavoro;
- riferimento per i genitori dei bambini iscritti;
- ove previste, condizione/promozione/sviluppo di eventuali ulteriori attività previste dal regolamento concordate con l'amministrazione;

L'appaltatore deve assegnare al servizio di nido d'infanzia il **personale** in ragione di:

- un educatore per ogni gruppo di 6 bambini iscritti di età compresa tra 3 e 18 mesi;
- un educatore per ogni gruppo di 9 bambini iscritti di età superiore a 18 mesi;
- un addetto alle funzioni di cucina.

Il personale educativo deve essere dotato dei titoli professionali stabiliti dalla normativa provinciale in vigore e dalle relative disposizioni attuative. Almeno il 70 % del personale educativo impiegato nel servizio deve essere in possesso di esperienza lavorativa minima di un anno nei nidi pubblici.

Il cuoco deve essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e dell'attestato di qualifica biennale di cuoco oppure del diploma professionale triennale di cuoco (per i nati prima del 01/01/1953 la licenza della scuola dell'obbligo più esperienza almeno biennale nella mansione di cuoco).

I parametri di cui ai precedenti paragrafi si intendono automaticamente adeguati nel caso di modifica delle vigenti disposizioni in materia. In tal caso si procederà all'eventuale rideterminazione del corrispettivo.

La presenza di un educatore per ogni gruppo di bambini iscritti deve essere in ogni caso garantita fra la conclusione dell'accoglienza dei bambini e l'avvio del ricongiungimento.

Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto fra educatori e bambini presenti.

Per permettere il rispetto di tali parametri l'affidatario assicura la tempestiva sostituzione del personale assente con personale avente i medesimi titoli ed esperienza ed in ogni caso nel rispetto di quanto indicato nella L.P. 4/2002 e s.m. e delle relative disposizioni attuative.

Ai fini di garantire la continuità educativa con i bambini, la composizione dello staff educativo dovrà rimanere il più possibile stabile per l'intero periodo di validità del contratto.

L'appaltatore è tenuto a garantire un adeguato presidio delle funzioni ausiliarie, con personale che deve avere assolto l'obbligo scolastico.

Il personale dell'appaltatore deve rispettare la normativa provinciale vigente in materia, il regolamento di servizio e le norme dal presente capitolato.

Nel rapporto con l'utenza il personale dell'appaltatore deve svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza.

Il personale impiegato a qualsiasi titolo nella gestione del servizio deve adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio. La Comunità si riserva la facoltà di chiedere, motivatamente, ed anche in considerazione dei rilievi eventualmente formulati dai genitori, l'allontanamento dalla struttura di personale che, per comportamento o abbigliamento, non dimostri di possedere il necessario decoro.

L'appaltatore deve garantire l'immediata individuabilità ed identificabilità del personale in servizio presso la struttura.

L'appaltatore deve garantire l'assolvimento dell'obbligo di cui al D.Lgs. 4.3.2014 n. 39, acquisendo e periodicamente rinnovando le certificazioni del casellario giudiziale di cui all'art. 25 bis del DPR 14.11.2002 n. 313 relativamente a tutto il personale impiegato per il presente servizio a contatto diretto e regolare con minori.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

ART. 20 **INTEGRAZIONE SCOLASTICA**

Qualora nel nido fossero ammessi bambini con particolari e gravi difficoltà psichiche, fisiche o sensoriali, in base a segnalazione della Comunità, l'appaltatore provvederà ad assegnare ulteriore personale con contratto a tempo determinato nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e dell'Accordo di programma in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate in età evolutiva in Provincia di Trento.

La Comunità riconoscerà all'appaltatore, per il periodo di frequenza del bambino al nido, oltre alla quota mensile unitaria, un corrispettivo orario onnicomprensivo pari ad Euro 17,50 (oneri esclusi) per le ore settimanali concordate ed effettivamente erogate dall'educatore di sostegno nei giorni di presenza del bambino durante il periodo di apertura del servizio. Non verrà rimborsata alcuna spesa di carattere generale e il costo di eventuali sostituzioni dell'educatore che dovranno essere comunque garantite dall'appaltatore.

Prima dell'inserimento del bambino o, se il bambino risulta ammesso, nel corso della frequenza, viene costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare, composto dal pedagogista provinciale che segue il nido, dal pedagogista dell'affidatario, dagli educatori del nido e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico il bambino.

Il gruppo di lavoro interdisciplinare definisce, condividendole con la famiglia, le linee di intervento educative e riabilitative cui riferirsi per l'elaborazione del Progetto educativo individualizzato che sarà curato dagli educatori del nido.

Gli educatori del nido si impegnano ad operare secondo quanto previsto dalla Comunità in applicazione dell'Accordo di programma citato. L'appaltatore dovrà, inoltre, curare i rapporti con le Scuole Materne del territorio al fine di favorire la continuità didattica. A tale scopo potranno essere organizzate visite presso tali Scuole.

ART. 21 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore si impegna a provvedere a proprie spese all'aggiornamento professionale di tutti gli operatori dell'area educativa e dei servizi generali.

In ogni caso, il personale operante nel nido d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Comunità.

ART. 22 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. Avuto riguardo all'art. 32, comma 1 della legge provinciale n. 2/2016 e alla deliberazione di Giunta provinciale n. 884 di data 26 maggio 2015, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'appalto l'impresa aggiudicataria, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

ART. 23 SICUREZZA

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

ART. 24 **IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO**

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale precedentemente impiegato nell'appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore ovvero dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle cooperative sociali, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
4. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 25 **ORGANI DI PARTECIPAZIONE**

A norma del vigente Regolamento di gestione, gli organi di partecipazione sono:

- il Comitato di Gestione (art. 7 Reg.)
- l'Assemblea dei genitori (art. 10 Reg.)

Per favorire il funzionamento di tali organi, quando previsto o richiesto, l'appaltatore assicura la partecipazione del proprio personale.

ART. 26 **ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICHE SUL SERVIZIO**

L'appaltatore s'impegna a presentare alla stazione appaltante, al momento dell'attivazione del nido d'infanzia, l'elenco del personale in servizio (i nominativi, i dati anagrafici, le mansioni ed il titolo di studio). Eventuali aggiornamenti dovranno essere prodotti alla stazione appaltante entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta variazione.

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare verifiche, controlli, nonché di sorvegliare il regolare funzionamento del servizio anche attraverso accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza preavviso o su segnalazione di terzi.

Le verifiche ed i controlli saranno effettuate sia sulle strutture immobiliari che sulla gestione di tutte le attività comprese nei servizi oggetto di affidamento al fine di accertare la conformità dello svolgimento delle prestazioni contrattualmente assunte.

In particolare la stazione appaltante, anche attraverso l'accesso al nido di personale specializzato delegato, si riserva la facoltà di svolgere tutte le verifiche che si rendessero necessarie, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, con riferimento ai seguenti aspetti:

- presenza del personale educativo e ausiliario;
- controllo del rispetto del rapporto personale-bambini presenti;
- controllo della cucina, della dispensa e verifica sui prodotti e pasti erogati anche con riferimento all'uso di prodotti provenienti da coltivazione biologiche;
- igiene e pulizia degli ambienti;
- verifica dell'attuazione del progetto pedagogico-educativo e del progetto organizzativo-gestionale, anche sulla base di specifiche segnalazioni da parte del Comitato di gestione;
- ogni altra verifica che la stazione appaltante ritenga necessaria ai fini del regolare, efficace ed efficiente svolgimento del servizio.

- gradimento presso gli utenti della qualità del servizio

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stessa, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 27 **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di pagamento di cui all'art. 11, presentato dall'appaltatore, regolarmente vistato dalla stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

6. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

7. La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 28 PENALI

L'appaltatore si impegna ad eseguire il servizio conformandosi a tutte le disposizioni di legge, regolamentari ed alle norme del presente capitolo.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di applicare all'appaltatore una penale, nella misura di seguito indicata, per tali inadempimenti:

- a) mancato rispetto del rapporto personale educativo bambini: € 3.000,00 (*tremila/00*)
- b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: € 1.000,00 (*mille/00*)
- c) mancata o inadeguata attuazione del Progetto educativo: € 1.000,00 (*mille/00*)
- d) carenze di gestione che si traducono in un disservizio arrecato all'utenza: € 2.000,00 (*duemila/00*)
- e) violazioni di normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza € 1.500,00 (*miljecinquecento/00*)
- f) mancata produzione di documentazione e comunicazioni entro i termini fissati dal presente capitolo o comunque indicati dall'Amministrazione: fino a 30 giorni di ritardo euro 500,00 (*cinquecento/00*); dal 31° giorno al 60 giorno euro 1.000,00 (*mille/00*); dal 61° giorno in poi euro 2.000,00 (*duemila/00*).

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà preceduta dalla formale contestazione scritta da parte da parte dell'Amministrazione all'appaltatore il quale potrà formulare le proprie controdeduzioni entro e non il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione. Nel caso in cui decorra inutilmente il termine assegnato, ovvero l'Amministrazione ritenga le controdeduzioni formulate dall'appaltatore non fondate, sarà applicata la penale come sopra indicata e si procederà a trattenere tale importo direttamente dalla fattura di prima scadenza, o, in caso di insufficienza, mediante prelievo sulla cauzione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di agire nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento di quest'ultimo.

Nel caso di applicazione di penale, l'importo della medesima è soggetto all'applicazione dell'imposta di registro del 3% e non è soggetto ad IVA.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

ART. 29 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 30 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salvo la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 29, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolo;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 26, ultimo comma, del presente capitolo;

- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, ultimo comma, del presente capitolo;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti quantitativi e qualitativi specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - l. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n. reiterata, grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
 - o. mancata stipulazione delle coperture assicurative richieste.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

ART. 31 RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 32 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve indicare nel contratto di appalto una sede/recapito sul territorio provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, anche ai sensi dell'art. 47 del codice civile, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse alla sede legale.

ART. 33 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.
2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

ART. 34 ADEGUAMENTI NORMATIVI

Eventuali disposizioni normative applicabili al servizio oggetto del presente capitolato verranno immediatamente recepite e rese operative

ART. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione del contratto, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite dall'autorità giudiziaria competente e in ogni caso al Foro di Trento.

ART. 36 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 37 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto. Qualora l'aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Comunità o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), la Comunità procederà ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

ART. 38 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nella realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel

piano per la prevenzione della corruzione della Comunità e segnalando situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

L'appaltatore assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dalla Comunità, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

ART. 39 **NORMA DI CHIUSURA**

L'appaltatore, non avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.
